

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2026, n. 4-2419

**Fondazione Academia Montis Regalis Onlus di Mondovì - Collegio dei Fondatori del 14.4.2026. Indirizzi al rappresentante regionale.**



Seduta N° 154

Adunanza 13 APRILE 2026

Il giorno 13 del mese di aprile duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

#### **DGR 4-2419/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Fondazione Academia Montis Regalis Onlus di Mondovì – Collegio dei Fondatori del 14.4.2026. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

la l.r. n. 6/1977 prevede, all'art. 1, comma 1, che la Regione può "per materie attinenti le sue funzioni e piu' in generale, per perseguire le finalita' di cui al titolo I dello Statuto:

a)[...];

b)[...];

c) aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati";

la Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, già Istituto di Musica Antica Stanislao Cordero di Pamparato, con sede in Mondovì, è stata costituita il 22.10.1987 ed è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 5 – 19570 del 22.03.1988;

a seguito della volontà espressa dal richiamato Ente di fare assumere al medesimo la natura di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con D.G.R. n. 6-26269 del 14.12.1998, è stata conseguentemente approvata la modifica del relativo atto statutario, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997 e la ridetta Fondazione è stata iscritta nell'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte a far data dal 10.11.1998;

a seguito di una complessiva revisione dello Statuto della Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, da ultimo approvata con provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 21-8486 dell'1.3.2019 e successivamente nella seduta dell'Organo Consiliare svoltasi alla presenza del notaio rogante Giulio Biino in data 3.4.2019, con determinazione dirigenziale n. 376 del 30.8.2019, il competente Settore regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici ha autorizzato l'iscrizione nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche, del novellato Statuto.

Preso atto della convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Academia Montis Regalis Onlus, di cui la Regione Piemonte è Fondatore, unitamente al Comune di Mondovì e all'Associazione Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, che si terrà il 14.4.2026 e che prevede, tra i vari punti all'ordine del giorno, l'approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. i), dello Statuto, delle modifiche dello stesso atto statutario da adottare in adesione al disposto dell'art. 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal Settore "Promozione delle Attività Culturali" della Direzione regionale "Cultura, Turismo, Sport e Commercio", risulta che:

- il D.Lgs. n. 460/1997 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", alla sezione II (artt. da 10 a 29), ha istituito la figura delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), annoverando anche le fondazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano:

- "a) lo svolgimento di attività nel settore [...] della promozione della cultura e dell'arte;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione [...];
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, [...];
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo [...];
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"™;

- la suddetta Fondazione è stata iscritta nell'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte a far data dal 10.11.1998;

- con il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", al fine di provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo Settore, è stato adottato il Codice del Terzo Settore; come esplicitato dall' art. 1, comma 1, della legge delega n. 106/2016, la disciplina introdotta dal Codice ha riguardo al "complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività

di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, ivi inclusi, pertanto, anche gli enti qualificati come ONLUS di cui al D. Lgs. 460/1997;

- l’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, ha abrogato, tra le altre, l’intera disciplina normativa delle ONLUS, contenuta nella citata sezione II del D.Lgs n. 460/1997, disponendo, agli artt. 45 e 46, per gli enti in possesso della qualifica abrogata di ONLUS, l’iscrizione all’interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con l’assunzione di una delle seguenti qualificazioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore;

- ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore, non sono enti del Terzo settore, e pertanto non sono iscritti nel RUNTS, *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”*;

- la Fondazione Academia Montis Regalis ONLUS rientra nei casi di esclusione definiti dal sopracitato art. 4, comma 2, in quanto ente sottoposto a direzione, coordinamento e controllo da parte di due amministrazioni pubbliche quali la Regione Piemonte ed il Comune di Mondovì che detengono, allo stato attuale, la maggioranza dei voti all’interno del Collegio dei Fondatori, esercitando i relativi poteri di indirizzo e di controllo, mediante la definizione delle linee generali di attività, l’approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie e la nomina, in sede di Collegio dei Fondatori, dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Revisore dei Conti;

- alla luce di ciò, la Fondazione, a seguito della perdita della qualifica di ONLUS, non deve iscriversi al RUNTS ai sensi del citato art. 4, comma 2, e non deve dunque assumere una delle forme sopra descritte, continuando, invece, ad essere soggetta alla disciplina vigente per le Fondazioni e Associazioni iscritte all’interno del Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Piemonte;

- ai sensi dell’art. 101, comma 8, del D. Lgs. n. 117/2017, come integrato dalla l. n. 104/2024, la perdita della qualifica di ONLUS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche nel caso di ONLUS *“[...] che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività [...]*;

- occorre, pertanto, procedere alla modifica dello Statuto della Fondazione per adempiere a quanto disposto dal citato art. 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche, recependo il venir meno della qualifica di ONLUS, prevedendo lo svolgimento, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall’art. 5 del Codice, nonché precisando la stabile destinazione dei beni allo svolgimento delle suddette attività;

- in base all'art. 9, comma 2, lett. i), dello Statuto del succitato Ente, compete, tra l'altro, al Collegio dei Fondatori deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- ai sensi del richiamato art. 9, comma 2, lett. i), dello Statuto, il Collegio dei Fondatori ha la competenza ad approvare le modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, senza che tale proposta costituisca presupposto necessario per l'esercizio della competenza medesima;

- con nota pec del 20.3.2026, protocollata in arrivo in data 23.3.2026 al numero 5382 dalla "Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio", la Fondazione Academia Montis Regalis ONLUS ha trasmesso, ai Fondatori Regione Piemonte, Comune di Mondovì e Associazione Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, il testo del nuovo Statuto, già condiviso con il Socio Regione, come da documentazione agli atti, con la precisazione che il medesimo testo è stato non sottoposto al Consiglio di Amministrazione in quanto non validamente costituito essendo state rassegnate le dimissioni dalla propria carica di tre componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nella medesima nota, la Fondazione ha pertanto evidenziato l'impellente esigenza di provvedere all'adeguamento statutario in vista della cessazione del regime ONLUS al 31.3.2026, demandando l'approvazione del nuovo Statuto direttamente ai Soci Fondatori e la conseguente adozione, ciascuno per quanto di competenza, degli atti deliberativi all'uopo necessari;

- con successive note pec del 27.3.2026 e del 31.3.2026, rispettivamente protocollate in arrivo in data 30.3.2026 al numero 6159 e in data 1.4.2026 al numero 6663 dalla "Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio", la predetta Fondazione ha quindi trasmesso ai Fondatori Regione Piemonte, Comune di Mondovì e Associazione Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, il testo definitivo degli adeguamenti statutarî proposti, da adottare in aderenza alle prescrizioni sopra descritte e condivise con gli Stessi Soci;

- in particolare, le modifiche dello Statuto proposte, come evidenziate nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A) costituito da due colonne, con indicazione nella prima delle clausole vigenti e nella seconda delle clausole modificate apportate in evidenza, sono le seguenti:

- art. 1 (Costituzione, sede, sostenitori, durata), comma 1: viene eliminata la denominazione di ONLUS, abrogata ai sensi dell'art. 102, comma 2;

- art. 2 (Scopi): in ossequio alle disposizioni dell'art. 101, comma 8, del Codice del Terzo Settore, viene mantenuta la formulazione del comma 1, la quale esplicita che la Fondazione "non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente finalità civiche (...), attraverso lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e postuniversitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto

1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.;

- il mantenimento della formulazione di cui al comma 1 dell'art. 2 si giustifica alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. o), della Legge n. 104/2024, che dispone l'obbligo di indicare le attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, "anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 2," del medesimo decreto "non possono assumere la qualifica di ente del Terzo Settore ai sensi del medesimo art 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'art. 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività"; tale previsione opera, pertanto, a condizione che gli statuti delle ex ONLUS contemplino espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali e senza finalità di lucro, delle attività di interesse generale di cui al richiamato art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017;

- art. 5 (Patrimonio): è stato inserito il comma 4 volto a rafforzare il vincolo di destinazione patrimoniale e a tutelare la coerenza tra il patrimonio e gli scopi, secondo la formulazione di seguito riportata:

"I beni della Fondazione sono destinati in via stabile ed esclusiva al perseguimento delle attività istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto";

- art. 7 (Organi della Fondazione): è stato introdotto il comma 7 al fine di esplicitare che, in riferimento alle fondazioni, non trovano applicazione le disposizioni dettate per le società per azioni in materia di tenuta e vidimazione dei libri sociali, in coerenza con la natura giuridica dell'Ente e in conformità ai principi dell'ordinamento, in base alla formulazione come di seguito riportata:

"La Fondazione tiene la contabilità e i registri secondo le disposizioni di legge applicabili agli enti non commerciali. Non sono applicabili le norme previste per le società per azioni in materia di tenuta e vidimazione dei libri sociali";

- art. 24 (Scioglimento): il previgente comma 3 è stato rinumerato come comma 4 e la formulazione del medesimo comma 3 è stata sostituita con una nuova disposizione con contenuto integralmente diverso, che recita testualmente:

"In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza delle finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente con finalità analoghe nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 148 comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."; l'inserimento ex novo di tale previsione garantisce la stabile destinazione del patrimonio alle finalità istituzionali, tutela gli eventuali vincoli già maturati e assicura continuità delle attività anche in caso di modifiche dello Statuto o di cessazione dell'Ente;

- le modifiche sopra delineate, più dettagliatamente riportate nel testo di cui all'Allegato A) al presente provvedimento deliberativo, risultano conformi al disposto del D.Lgs. n. 117/2017 ed esaustive rispetto alle prescrizioni in esse contenute, mentre quelle di non mero adeguamento legislativo risultano più che opportune in quanto tecnicamente e giuridicamente corrette, per le motivazioni sopra esposte;

- pertanto, possono essere approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione Academia Montis Regalis ONLUS ai sensi del disposto del D.Lgs n. 117/2017 con il conseguente nuovo Statuto di cui all'Allegato A) al presente provvedimento.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esposte, si ritiene pertanto di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Academia Montis Regalis ONLUS del 14.4.2026 di esprimersi favorevolmente:

a) in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, in coerenza con il D.Lgs n. 117/2017 e con i principi dell'ordinamento giuridico, e del conseguente nuovo Statuto di cui all'Allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in virtù della portata generale e astratta delle disposizioni statutarie oggetto di approvazione, che non determinano oneri a carico del Socio Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di dare indirizzo, al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei Fondatori della Fondazione Academia Montis Regalis Onlus del 14.4.2026 di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione, nella forma di atto pubblico, in presenza del notaio rogante, delle modifiche allo Statuto della Fondazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 117/2017 in coerenza con il D.Lgs n. 117/2017 e con i principi dell'ordinamento giuridico, e del conseguente nuovo Statuto di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. r. n. 22/2010.

Allegato

ANTE CORREZIONI	POST CORREZIONI
<p style="text-align: center;"><b>FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS NUOVO STATUTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I FONDAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Costituzione, sede, sostenitori, durata)</b></p> <p>1. La "FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS ONLUS" già "ISTITUTO DI MUSICA ANTICA STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO (I.M.A.)", con sede in Mondovì, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.</p> <p>2. Essa svolge le proprie attività prevalentemente entro i confini della Regione Piemonte.</p> <p>3. Essa può trasferire la propria sede in Mondovì e può stabilire anche altrove altre sedi o uffici, con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 8 a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria.</p> <p>4. La fondazione è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale nell'adunanza del 22 marzo 1988 - D.G.R. n. 5 — 19570.</p> <p>5. Sono Fondatori Promotori: il Comune di Mondovì, la Regione Piemonte e l'Associazione istituto per i Beni Musicali in Piemonte.</p> <p>6. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14.</p> <p>7. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui al comma 6.</p> <p>8. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'art. 10.</p>	<p style="text-align: center;"><b>FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS NUOVO STATUTO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I FONDAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Costituzione, sede, sostenitori, durata)</b></p> <p>1. La "FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS" già "ISTITUTO DI MUSICA ANTICA STANISLAO CORDERO DI PAMPARATO (I.M.A.)", con sede in Mondovì, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000.</p> <p>2. Essa svolge le proprie attività prevalentemente entro i confini della Regione Piemonte.</p> <p>3. Essa può trasferire la propria sede in Mondovì e può stabilire anche altrove altre sedi o uffici, con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 8 a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria.</p> <p>4. La fondazione è stata riconosciuta come persona giuridica privata dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale nell'adunanza del 22 marzo 1988 - D.G.R. n. 5 — 19570.</p> <p>5. Sono Fondatori Promotori: il Comune di Mondovì, la Regione Piemonte e l'Associazione istituto per i Beni Musicali in Piemonte.</p> <p>6. Possono, altresì, ottenere la qualifica di Sostenitori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. h), le persone giuridiche pubbliche o private e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali o la prestazione di beni o servizi. Essi sono tenuti a versare un contributo annuale ad accrescimento del patrimonio indisponibile o disponibile, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14.</p> <p>7. Il mantenimento della qualifica di Sostenitore è subordinato al rispetto degli impegni di cui al comma 6.</p> <p>8. I Sostenitori hanno diritto di far parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, dell'Assemblea dei Sostenitori di cui all'art. 10.</p>

<p>9. Possono assumere la qualifica di Sostenitori, secondo le modalità specificate al comma 6, anche le persone giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.</p> <p>10. La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.</p>	<p>9. Possono assumere la qualifica di Sostenitori, secondo le modalità specificate al comma 6, anche le persone giuridiche, gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'estero.</p> <p>10. La durata della Fondazione è illimitata, salvo scioglimento a norma del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art, 2 (Scopi)</b></p> <p>1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'istruzione, formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte, attraverso lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</i></li> <li><i>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</i></li> <li><i>g) formazione universitaria e post-universitaria;</i></li> <li><i>h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</i></li> <li><i>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</i></li> <li><i>j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;</i></li> <li><i>k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</i></li> <li><i>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</i></li> </ul> <p>2. La Fondazione ha per scopo primario la promozione ed il progresso degli studi e delle attività musicali, in particolare quelle relative alla musica antica e barocca, alle tradizioni culturali del Monregalese e alla civiltà musicale del Piemonte nel contesto europeo, nel quadro di un processo di formazione e sviluppo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art, 2 (Scopi)</b></p> <p>1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue solo ed esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'istruzione, formazione, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte, attraverso lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;</i></li> <li><i>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</i></li> <li><i>g) formazione universitaria e post-universitaria;</i></li> <li><i>h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;</i></li> <li><i>i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;</i></li> <li><i>j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;</i></li> <li><i>k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</i></li> <li><i>z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.</i></li> </ul> <p>2. La Fondazione ha per scopo primario la promozione ed il progresso degli studi e delle attività musicali, in particolare quelle relative alla musica antica e barocca, alle tradizioni culturali del Monregalese e alla civiltà musicale del Piemonte nel contesto europeo, nel quadro di un processo di formazione e sviluppo.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3 (Attività)</b></p> <p>1. Per attuare i propri fini la Fondazione:</p> <p>a) cura la formazione di gruppi di studio, di ricerca e di sperimentazione sui diversi generi musicali, promuove corsi di musica e la costituzione di formazioni musicali specializzate nonché di altre strutture operative nel settore della rappresentazione e dell'esecuzione musicale;</p> <p>b) cura, anche d'intesa con altre organizzazioni, corsi di educazione e formazione musicale e corsi di aggiornamento docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per promuovere e tutelare la crescita culturale e le competenze formative di chi opera nell'area piemontese con particolare riferimento al territorio monregalese;</p> <p>c) promuove ogni iniziativa volta a diffondere e sostenere la cultura musicale in strati sempre più larghi della popolazione, anche mediante la promozione di attività concertistiche, iniziative multimediali, mostre, convegni, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;</p> <p>d) cura l'acquisizione di archivi, biblioteche e di ogni altra documentazione relativa alla storia musicale, artistica e alla connessa storia sociale, politica ed economica del territorio monregalese, nonché della civiltà del Piemonte, al fine di promuovere l'istituzione di strutture idonee alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale cui si ispira;</p> <p>e) svolge attività volte al recupero ed alla ristrutturazione di immobili all'interno dei quali attuare l'attività sociale;</p> <p>f) cura infine il recupero ed il restauro di documenti e monumenti ed è abilitata a compiere tutte le operazioni necessarie a tale fine;</p> <p>g) opera per l'inserimento dei progetti e delle attività oggetto del proprio intervento all'interno di più ampi circuiti e reti culturali e turistiche coerenti per finalità con quelle perseguite dalla Fondazione.</p> <p>2. L'attività della Fondazione si svolge sulla base dei vincoli di bilancio e del documento programmatico annuale di cui all'art. 6, comma 4.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> <b>(Modalità operative e di funzionamento)</b></p> <p>1. La Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare essa può:</p> <p>a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali a carattere nazionale ed internazionale;</p>	

<p>b) stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;</p> <p>c) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali e nei limiti consentiti dalla legge, mediante esercizio diretto o indiretto, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile, anche di natura commerciale purché non prevalente o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità;</p> <p>d) effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria ed esercitare in genere le attività finanziarie necessarie al perseguimento dello scopo, nei limiti consentiti dalla legge;</p> <p>e) promuovere la costituzione o partecipare a enti che abbiano finalità analoghe o strumentali alla Fondazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - PATRIMONIO</b> <b>ART. 5</b> <b>(Patrimonio)</b></p> <p>1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dal conferimento iniziale in denaro, avvenuto in sede di atto costitutivo, pari ad Euro diecimilatrecentoventinove,14 (10.329,14);</p> <p>b) da ogni altro bene mobile e immobile, somma di denaro, titoli e da altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Nessun eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali potrà essere distribuito, anche in forme indirette, a chi vi partecipa, ma dovranno essere impiegate per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse connesse;</p> <p>c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;</p> <p>d) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;</p> <p>e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio indisponibile;</p> <p>f) dai crediti relativi alle voci che precedono.</p> <p>2. Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II - PATRIMONIO</b> <b>ART. 5</b> <b>(Patrimonio)</b></p> <p>1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dal conferimento iniziale in denaro, avvenuto in sede di atto costitutivo, pari ad Euro diecimilatrecentoventinove,14 (10.329,14);</p> <p>b) da ogni altro bene mobile e immobile, somma di denaro, titoli e da altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. Nessun eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitali potrà essere distribuito, anche in forme indirette, a chi vi partecipa, ma dovranno essere impiegate per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse connesse;</p> <p>c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;</p> <p>d) dai beni mobili e immobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici o privati, espressamente destinati a incremento del patrimonio indisponibile;</p> <p>e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio indisponibile;</p> <p>f) dai crediti relativi alle voci che precedono.</p> <p>2. Il patrimonio disponibile della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;</p>

<p>b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;</p> <p>c) dai contributi erogati dai Fondatori promotori e dagli Enti Sostenitori non espressamente destinati, dagli stessi, ad incremento del patrimonio indisponibile;</p> <p>d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;</p> <p>e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.</p> <p>3. Le donazioni e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. I beni della Fondazione sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di interesse generale cui all'articolo 2 del presente statuto.</p> <p>5. Il patrimonio disponibile di cui al comma 2 e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire la realizzazione degli scopi della Fondazione.</p>	<p>b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al patrimonio indisponibile;</p> <p>c) dai contributi erogati dai Fondatori promotori e dagli Enti Sostenitori non espressamente destinati, dagli stessi, ad incremento del patrimonio indisponibile;</p> <p>d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;</p> <p>e) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.</p> <p>3. Le donazioni e i lasciti testamentari (questi ultimi con beneficio di inventario) devono essere accettati con delibera del Consiglio di Amministrazione.</p> <p><b>4. I beni della Fondazione sono destinati in via stabile ed esclusiva al perseguimento delle attività istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.</b></p> <p>5. Il patrimonio disponibile di cui al comma 2 e i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire la realizzazione degli scopi della Fondazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 (Esercizio finanziario)</b></p> <p>1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.</p> <p>2. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione del Collegio dei Fondatori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta e della relazione del Revisore dei Conti. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.</p> <p>3. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e alla gestione della Fondazione, l'approvazione del bilancio consuntivo può essere differita al termine massimo e improrogabile del 30 giugno. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione di cui sopra le ragioni che hanno portato alla dilazione.</p> <p>4. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori per l'approvazione del bilancio preventivo, la cui proposta viene elaborata dal Consiglio di</p>	

<p>Amministrazione, corredata del documento programmatico annuale.</p> <p>5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega preventiva o dal Responsabile Gestionale che eccedano i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.</p> <p>6. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire direttamente o indirettamente utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono destinati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione o a quelle ad esse connesse.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Organi della Fondazione)</b></p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b) il Presidente della Fondazione;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) l'Assemblea dei Sostenitori;</p> <p>e) il Revisore dei Conti.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.</p> <p>4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Organi della Fondazione)</b></p> <p>1. Sono organi della Fondazione:</p> <p>a) il Collegio dei Fondatori;</p> <p>b) il Presidente della Fondazione;</p> <p>c) il Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) l'Assemblea dei Sostenitori;</p> <p>e) il Revisore dei Conti.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1, lettere b), c), e) e il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dalla loro nomina o comunque fino ad avvenuta nomina del nuovo organo e possono essere rinominati per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>3. I componenti degli organi svolgono le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti alla riservatezza in merito a fatti, notizie e informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del loro mandato. Ad eccezione del Revisore dei Conti, essi svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.</p> <p>4. Le sedute degli organi possono essere tenute in audio-video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi collegati, a condizione che sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare la</p>

<p>regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e a) la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>c) In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.</p> <p>5. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina, nelle ipotesi previste dal Codice Civile.</p> <p>6. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.</p>	<p>regolarità della costituzione della seduta e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e a) la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>c) In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.</p> <p>5. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina, nelle ipotesi previste dal Codice Civile.</p> <p>6. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena si abbia notizia dell'evento che determina la decadenza stessa; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.</p> <p><b>7. La Fondazione tiene la contabilità e i registri secondo le disposizioni di legge applicabili agli enti non commerciali. Non sono applicabili le norme previste per le società per azioni in materia di tenuta e vidimazione dei libri sociali.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>(Collegio dei Fondatori)</b></p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata l'adozione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Al Collegio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e possono essere invitati il Direttore artistico, il Responsabile gestionale e il Revisore dei Conti.</p> <p>2. Il Collegio dei Fondatori è costituito dai legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei Fondatori Promotori. L'appartenenza al Collegio dei Fondatori è incompatibile con qualunque altra carica prevista dal presente statuto. Il Collegio elegge al proprio interno, a rotazione annuale fra i suoi membri, i propri Presidente e Vice Presidente.</p> <p>3. Il Collegio dei Fondatori è convocato in un'unica convocazione dal Presidente del Collegio o su richiesta della maggioranza dei membri, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunata. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.</p> <p>Esso può, altresì, essere convocato da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.</p> <p>4. Il Collegio dei Fondatori è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto.</p>	

<p>5. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Collegio.</p> <p>6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e l'accettazione di Sostenitori sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri.</p> <p>7. Le deliberazioni relative all'approvazione delle modifiche statutarie, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio sono adottate, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Collegio dei Fondatori.</p> <p>8. I verbali del Collegio dei Fondatori sono firmati dal Presidente del Collegio e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Competenze del Collegio dei Fondatori)</b></p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.</p> <p>2. In particolare il Collegio dei Fondatori provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a);</li> <li>b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione;</li> <li>c) adottare i programmi annuali e pluriennali delle attività culturali proposti dal Direttore artistico e dal Consiglio di Amministrazione e valutare, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo, i risultati artistici, culturali ed economici raggiunti;</li> <li>d) deliberare in merito all'eventuale presa in carico di siti culturali;</li> <li>e) vigilare affinché la realizzazione delle attività della Fondazione avvenga nel rispetto dei budget indicati nel bilancio preventivo;</li> <li>f) nominare il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 11 e 12;</li> <li>g) nominare il Revisore dei Conti, così come designato ai sensi dell'art. 15;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>h) h)stabilire i criteri per l'accettazione degli eventuali Sostenitori anche residenti all'estero e deliberarne l'accettazione;</li> <li>i) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>k) deliberare in merito all'esclusione dei Sostenitori, in base a quanto stabilito dall'art. 21 del presente Statuto;</li> <li>l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>(Assemblea dei Sostenitori)</b></p> <p>1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita qualora siano stati accettati, con delibera del Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 9.2 lett. h), almeno due Sostenitori.</p> <p>2. L'Assemblea dei Sostenitori riveste un ruolo consultivo e può formulare pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Fondatori in merito ai programmi, alle linee operative e alle politiche di bilancio della Fondazione.</p> <p>3. L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce almeno due volte l'anno in occasione dell'esame delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno semestralmente dal Presidente della Fondazione, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione medesima.</p> <p>4. L'Assemblea dei Sostenitori nomina, con la maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i suoi componenti ai sensi del comma 10, eleggendolo tra i suoi membri, il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. La Convocazione dell'Assemblea dei Sostenitori è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.</p> <p>6. L'Assemblea dei Sostenitori è validamente riunita alla presenza della maggioranza assoluta dei voti complessivi cui hanno diritto i Sostenitori ai sensi del comma 10, anche tramite delega. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti cui hanno diritto i presenti, salvo i casi di cui al comma 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori.</p>	

<p>7. All'Assemblea dei Sostenitori partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o altro Consigliere da lui delegato. Alle sedute possono essere invitati a partecipare il Direttore artistico, il Responsabile gestionale e il Revisore dei Conti.</p> <p>8. I Sostenitori hanno il diritto di voto nell'Assemblea dei Sostenitori, nella misura indicata nel comma 10, in seguito all'adozione, da parte del Collegio dei Fondatori, della delibera di accoglimento della richiesta di adesione.</p> <p>9. Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea dei Sostenitori mediante il proprio legatè rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta.</p> <p>10. Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di valore di contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso o nell'anno precedente, in caso di sedute convocate nei primi quattro mesi dell'anno corrente e a eventuali ulteriori voti ponderati derivanti da deleghe ricevute da altri Sostenitori. Ciascun Sostenitore non può essere titolare di più di due deleghe. Nel caso in cui l'apporto di un Sostenitore consista in una delle modalità previste dall'art. 1, comma 6, il relativo valore non può comunque essere inferiore alla sopra citata soglia di Euro 1.000,00.</p> <p>11. I verbali dell'Assemblea dei Sostenitori sono firmati dal Presidente della stessa e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 11 (Presidente)</b></p> <p>1. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. g.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende alle attività di gestione della Fondazione, di cui ha la legale e processuale rappresentanza.</p> <p>3. In particolare sono di competenza del Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la convocazione del Collegio dei Fondatori, dell'Assemblea dei Sostenitori e del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>b) l'attuazione diretta o anche tramite il Direttore artistico e il Responsabile gestionale, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori;</li> <li>c) la presentazione delle domande dirette a ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati o dell'Unione Europea;</li> </ul>	

<p>d) la rappresentanza istituzionale della Fondazione;</p> <p>e) l'adozione di ogni provvedimento opportuno, qualora comprovate ragioni d'urgenza non consentano la convocazione del Consiglio di Amministrazione alla cui ratifica è sottoposto.</p> <p>f) In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione, nominato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. f).</p> <p>5. Qualora anche quest'ultimo fosse impossibilitato, le stesse funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> <b>(Consiglio di Amministrazione)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che devono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opera o nel campo dell'amministrazione aziendale. I Membri devono avere la competenza e la possibilità di assumere la carica di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.</p> <p>2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un componente, che assume la carica di Presidente della Fondazione, designato dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, d'intesa con la Città di Mondovì;</li> <li>b) due componenti designati dalla Città di Mondovì con proprio atto, mediante l'attivazione di procedure di selezione ad evidenza pubblica;</li> <li>c) un componente designato dall'istituto per i Beni Musicali in Piemonte;</li> <li>d) il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita. In caso di mancata costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori, il componente vacante viene designato dalla Regione Piemonte.</li> </ul> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando sono stati nominati almeno tre dei suoi componenti. La costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.</p> <p>4. Qualora un amministratore venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio o, nel caso in cui venga a cessare l'intero Consiglio, il Revisore, informa prontamente l'ente cui compete la designazione, affinché provveda alla sua</p>	

<p>sostituzione. Il Consigliere subentrante decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dei Consiglieri originariamente nominati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b> <b>(Adunanze del Consiglio di Amministrazione)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione è di regola convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o telematica da inviarsi almeno cinque giorni di calendario prima della riunione a tutti i consiglieri e ai soggetti che ai sensi del presente statuto hanno diritto di partecipare, anche senza voto, alle riunioni del Consiglio.</p> <p>3. Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione e la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>4. Il Consiglio può deliberare qualora siano presenti almeno tre consiglieri.</p> <p>5. Ogni consigliere ha diritto di chiedere al Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno del Consiglio o la convocazione del Consiglio indicando le materie da trattare, con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, indirizzata al Presidente e agli altri consiglieri, sottoscritta dai consiglieri che chiedono la convocazione.</p> <p>6. Hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio anche il Comitato di coordinamento e il Revisore.</p> <p>7. Qualora il Presidente non convochi il Consiglio entro tre giorni dalla richiesta, può provvedervi il Vice Presidente o il Revisore dei Conti.</p> <p>8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice dei consiglieri presenti, ad eccezione dei casi in cui lo Statuto richieda maggioranze superiori. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>9. Le decisioni per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi devono essere prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.</p>	

<p>10. Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Artistico, il Responsabile Gestionale, il Revisore dei Conti.</p> <p>11. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione e sono riportati nel libro delle deliberazioni, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p><b>(Competenze del Consiglio di Amministrazione)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto statuito negli artt. 8 e 9, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Esso delibera sulle operazioni e gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali ed alle attività collegate direttamente ad essi, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito degli indirizzi, dei piani, dei progetti e dei vincoli di bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori.</p> <p>In particolare ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione sulla base della bozza predisposta dal Responsabile Gestionale di cui all'art. 17 comma 2 lett. d);</li> <li>b) deliberare sui programmi artistici, scientifici e culturali, presentati dal direttore artistico, approvandone i relativi rendiconti nell'ambito dei limiti e dei vincoli di bilancio;</li> <li>c) autorizzare il Responsabile Gestionale ad assumere ogni provvedimento inerente il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, come la stipulazione dei contratti di lavoro ovvero di consulenza e collaborazione esterna con i docenti e con il personale, l'affidamento di incarichi speciali temporanei fissandone eventualmente i relativi compensi;</li> <li>d) prendere accordi con altre Fondazioni ed Enti aventi scopi culturali collegati o comunque coerenti con le finalità della Fondazione;</li> <li>e) definire l'ammontare del contributo annuale a carico dei Sostenitori;</li> <li>f) nominare il Direttore Artistico;</li> <li>g) adottare e modificare i regolamenti interni di cui all'art. 20 necessari all'organizzazione interna e all'attività della Fondazione, nonché all'organizzazione e alla direzione delle attività;</li> <li>h) nominare il Responsabile Gestionale;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>i) nominare i componenti del Comitato di Coordinamento, qualora costituito, attribuendone le funzioni;</li> <li>j) nominare i componenti del Comitato Scientifico; nominare eventuali responsabili di progetti speciali;</li> <li>m) proporre al Collegio dei Fondatori una rosa di nomi per la nomina del Revisore dei Conti, definendone il compenso;</li> <li>n) deliberare le deleghe di funzione e compiti di ordinaria amministrazione in capo al Comitato di coordinamento.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b> <b>(Revisore dei Conti)</b></p> <p>1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'art.9, comma 2, lett. g).</p> <p>2. Il Revisore dei Conti è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</li> <li>b) verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione;</li> <li>c) esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo;</li> <li>d) verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un giudizio con un'apposita relazione;</li> <li>e) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed esprime, con apposita relazione, un giudizio sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.</li> </ul> <p>3. Il revisore può chiedere al Presidente e al Responsabile Gestionale documenti e notizie inerenti fatti di gestione e può procedere ad ispezioni anche presso gli studi dei commercialisti o delle società cui siano stati devoluti incarichi amministrativi.</p> <p>4. Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa anche all'Assemblea dei Sostenitori, su richiesta del rispettivo Presidente.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> <b>(Direttore artistico)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza semplice dei suoi componenti, il Direttore Artistico, con incarico di lavoro a tempo determinato, stabilendone la durata comunque non superiore a quella del Consiglio stesso, i compiti, il trattamento economico e la posizione giuridica.</p> <p>2. Il Direttore Artistico è scelto tra persone di comprovata autonomia e qualificazione professionale e rilevante pluriennale esperienza specificamente riferita all'ambito di attività della Fondazione, attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.</p> <p>3. Al Direttore Artistico compete predisporre, previo confronto con il Comitato Scientifico e con il Responsabile gestionale, i programmi annuali e pluriennali di attività, nel rispetto dei limiti di bilancio stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Artistico competono, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la realizzazione e la ricerca di produzioni musicali, concerti in ambito nazionale ed internazionale nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente;</li> <li>b) la selezione dei musicisti, collaboratori ed orchestrali che garantiscono la qualità artistica nel rispetto delle risorse finanziarie dell'Ente;</li> <li>c) la stesura di progetti artistici per bandi di finanziamento specifici (progetto descrittivo attività musicale, programmi dettagliati concerti, relazioni conclusive);</li> <li>d) relazioni delle attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in occasione dei bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione.</li> </ul> <p>4. Il Direttore è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. Nel corso del suo incarico, il Direttore può esercitare altre attività di consulenza e prestazione artistica previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri incarichi non sia di nocumento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>(Responsabile gestionale)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, individuandolo tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, il Responsabile Gestionale, con incarico di lavoro a tempo determinato, stabilendone la durata comunque non superiore a</p>	

quella del Consiglio stesso, i compiti, il trattamento economico e la posizione giuridica.

2. Il Responsabile Gestionale ha il potere della ordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare:

- a) dirige e coordina gli uffici della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, lett. c), ed è responsabile del personale, garantisce il funzionamento dei servizi e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione;
- b) firma, secondo quanto di competenza e ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli atti e i contratti, i pagamenti e le riscossioni;
- c) ordina direttamente gli acquisti nel limite fissato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presentandone il rendiconto;
- d) predispone, con la collaborazione del Comitato di Coordinamento, la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) cura la gestione tecnico-organizzativa ed economica degli eventi artistici e culturali; amministra i pagamenti ai musicisti e ad altri fornitori;
- f) predispone le domande, da sottoporre alla firma del Presidente, dirette ad ottenere contributi o finanziamenti o sponsorizzazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o privati;
- g) tratta le eventuali vertenze del personale e adotta i provvedimenti disciplinari previsti nei vigenti contratti collettivi nazionali di tavolo, informandone il Consiglio di Amministrazione;
- h) espleta le procedure per l'assunzione di personale e per la stipula di contratti di collaborazione e consulenza, da sottoporre ad approvazione e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- i) organizza le attività di comunicazione e promozione presso il pubblico.

3. Nel corso del suo incarico, il Responsabile gestionale può esercitare altre attività di consulenza e prestazione professionale previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la compatibilità rispetto agli impegni assunti per la Fondazione e la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, purché l'assunzione di altri

<p>incarichi non sia di documento all'attività oggetto dell'incarico svolto presso la Fondazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b> <b>(Comitato di coordinamento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato di Coordinamento, composto da volontari con competenze in ambito amministrativo o organizzativo.</li> <li>2. Il Comitato di Coordinamento è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</li> <li>3. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne attribuisce le relative funzioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. g).</li> <li>4. Il Comitato di Coordinamento, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate, ha il compito di assistere il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico e il Responsabile gestionale in ogni loro attività, coadiuvandoli nella gestione della Fondazione.</li> <li>5. In particolare il Comitato: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) collabora con il Responsabile gestionale nel predisporre le proposte di conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, nell'elaborazione di proposte di eventuale assestamento da apportare al bilancio in corso di esercizio e di proposte di modello organizzativo;</li> <li>b) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ol> </li> <li>6. I componenti del Comitato svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b> <b>(Comitato scientifico)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. l), un Comitato Scientifico, composto da un numero massimo di cinque membri scelti tra esperti di storia, arte, cultura musicale, musica antica, per coadiuvarlo nella propria attività e si riunisce su convocazione del Direttore artistico ed in ogni caso almeno una volta all'anno.</li> <li>2. Il Comitato Scientifico: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) collabora con il Direttore artistico ed esprime parere non vincolante sui programmi scientifici e culturali della Fondazione nonché soli docenti chiamati a tenere i corsi e sulle diverse iniziative da assumere nel quadro delle attività artistiche, scientifiche e culturali della Fondazione;</li> </ol> </li> </ol>	

<p>b) può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore artistico e al Responsabile gestionale.</p> <p>3. I componenti del Comitato svolgono le proprie funzioni senza percepire compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Regolamenti interni)</b></p> <p>1. Per disciplinare l'organizzazione operativa e dotarsi degli strumenti di controllo della gestione e delle procedure atte a garantire condizioni di efficienza, correttezza, trasparenza e imparzialità della propria azione amministrativa, la Fondazione adotta uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Responsabile Gestionale e approvati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Esclusione e recesso dei Sostenitori)</b></p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori, su propria iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Sostenitori, qualora costituita, può decidere, con il voto favorevole dei suoi componenti, l'esclusione dei Sostenitori di cui all'art. 1, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) violazione del vincolo obbligatorio, rimasto inadempito anche in un'unica annualità, di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;</li> <li>b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e 3 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;</li> <li>c) mancato assolvimento, anche in un'unica annualità del dovere di prestazioni non patrimoniali.</li> </ul> <p>2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasformazione, fusione e scissione;</li> <li>b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;</li> <li>c) apertura di procedure di liquidazione;</li> <li>d) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.</li> </ul> <p>3. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno in cui ha luogo il recesso.</p> <p>4. I Fondatori promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione né recedere.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>(Incompatibilità e inconfiribilità delle cariche)</b></p> <p>1. In materia di incompatibilità e inconfiribilità dei componenti degli organi e di titolari di cariche della Fondazione si applica integralmente la normativa statale e regionale di riferimento.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b> <b>(Trasparenza)</b></p> <p>1. La Fondazione si ispira a principi di trasparenza e pubblicità della propria azione e provvede in particolare alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>(Scioglimento)</b></p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori delibera, con votazione dei due terzi lo scioglimento della Fondazione, designando contestualmente uno o più liquidatori.</p> <p>2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori o, in difetto, alla Regione Piemonte o, in mancanza della relativa accettazione, alla Città di Mondovì.</p> <p>3. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza delle finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente con finalità analoghe nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 148 comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>4. I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24</b> <b>(Scioglimento)</b></p> <p>1. Il Collegio dei Fondatori delibera, con votazione dei due terzi lo scioglimento della Fondazione, designando contestualmente uno o più liquidatori.</p> <p>2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono i medesimi scopi della Fondazione nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori o, in difetto, alla Regione Piemonte o, in mancanza della relativa accettazione, alla Città di Mondovì.</p> <p><b>3. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza delle finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente con finalità analoghe nel campo dello spettacolo e dell'educazione artistica, individuati dal Collegio dei Fondatori, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 148 comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b></p> <p>4. I beni affidati in comodato o in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>(Foro competente)</b></p> <p>1. Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Cuneo.</p>	

**Art. 26**

**(Rinvio alle leggi)**

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le Leggi.



Raffaele Delpui

20/03/2026 17:13:13 UTC+0100

Arrivo: AOO A2000C, N. Prot. 00005382 del 23/03/2026